



Il Presidente della Repubblica

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e in particolare l'articolo 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l'articolo 30, relativo al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;

VISTE le vigenti disposizioni di legge che prevedono l'applicazione della normativa di settore al comparto della scuola e alle università;

VISTO l'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge n. 508 del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato articolo 39, comma 3-*bis*, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, e in particolare l'articolo 3-*quater*, come modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, che prevede, tra l'altro, che le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, nonché che le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del predetto regolamento, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

VISTO il comma 654 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, come modificato dal comma 893 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato;

VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante, tra l'altro, misure urgenti in materia di scuola e università, e in particolare l'articolo 1-*quater*, in base al quale per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della suddetta legge n. 508 del 1999, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994;

VISTO l'articolo 554 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina l'accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e in particolare l'articolo 19, comma 3-*bis*, che prevede la possibilità di assumere con contratto a tempo indeterminato, al maturare di tre anni di servizio, il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'Area Elevata professionalità EP/1 o all'Area Terza di cui all'Allegato A del CCNL 4 agosto 2010;

VISTA la nota del 3 febbraio 2021, prot. n. 1681, con la quale il Ministro dell'università e della ricerca richiede l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, su posto vacante, per l'anno accademico 2020/2021, n. 97 unità complessive di personale tecnico - amministrativo, di cui n. 19 Direttori amministrativi EP/2, n. 2 Direttori di ragioneria EP/1, n. 3 Collaboratori, n. 37 Assistenti e n. 36 Coadiutori;

PRESO ATTO che con la suddetta nota prot. n. 1681 del 3 febbraio 2020, il Ministro dell'università e della ricerca ha comunicato che a tale data i posti vacanti per detto personale tecnico-amministrativo, risultano essere n. 378, di cui n. 29 Direttori amministrativi EP/2, n. 20 Direttori di ragioneria EP/1, n. 1 Direttori di biblioteca EP/1, n. 35 Collaboratori, n. 138 Assistenti e n. 155 Coadiutori;



CONSIDERATO che dalla suddetta nota prot. n. 1681 del 3 febbraio 2020 emerge che il budget assunzionale è stato determinato considerando le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2020, pari a n. 71 unità (di cui n.2 Direttori amministrativo EP/2, n. 5 Direttori di ragioneria EP/1, n. 17 Assistenti, n. 47 Coadiutori) a cui si aggiungono un importo pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, nonché l'importo relativo al budget assunzionale non utilizzato per le richieste relative all'anno accademico 2019/2020;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 aprile 2021, prot. n. 6039, con la quale si trasmette la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del 1° aprile 2021, prot. n.60391, recante parere favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato, per l'anno accademico 2020/2021, di n. 97 unità complessive di personale tecnico - amministrativo, di cui n. 19 Direttori amministrativi EP/2, n. 2 Direttori di ragioneria EP/1, n. 3 Collaboratori, n. 37 Assistenti e n. 36 Coadiutori;

TENUTO CONTO che in data 21 aprile il Consiglio dei ministri ha deliberato l'autorizzazione al Ministero dell'università e della ricerca per l'anno accademico 2019/20 ad assumere a tempo indeterminato n. 119 unità di personale tecnico - amministrativo, di cui n. 8 Direttori amministrativi EP/2, n. 3 Direttori di ragioneria EP/1, n. 4 Collaboratori, n. 63 Assistenti e n. 41 Coadiutori, a fronte dell'autorizzazione richiesta dall'amministrazione con la nota del 21 ottobre 2020, prot. n. 5117;

PRESO ATTO che, con la suddetta nota prot. n. 5117 del 21 ottobre 2020, il Ministro dell'università e della ricerca ha comunicato che a tale data i posti vacanti per detto personale tecnico-amministrativo, esclusa la figura di Direttore amministrativo EP/2, risultano essere n. 264, di cui n. 17 Direttori di ragioneria EP/1, n. 16 Collaboratori, n. 83 Assistenti e n. 148 Coadiutori;

CONSIDERATO che dalla suddetta nota prot. n. 5117 del 21 ottobre 2020 emerge che il budget assunzionale è stato determinato considerando le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2019, esclusa la figura di Direttore amministrativo EP/2, pari a n. 70 unità (di cui n. 4 Direttori di ragioneria EP/1, n. 17 Assistenti, n. 47 Coadiutori e n. 2 Collaboratori) a cui si aggiungono un importo pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, nonché i risparmi di spesa determinati da minori assunzioni rispetto a quelle autorizzate con D.P.R. 23 agosto 2019;

RITENUTO, fermo restando da parte dell'Amministrazione l'utilizzo di graduatorie valide, di poter autorizzare, per l'anno accademico 2020/2021, n. 97 unità complessive di personale tecnico - amministrativo, di cui n. 19 Direttori amministrativi EP/2, n. 2 Direttori di ragioneria EP/1, n. 3 Collaboratori, n. 37 Assistenti e n. 36 Coadiutori;



VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 2021;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

D E C R E T A:



Articolo 1

1. Il Ministero dell'università e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è autorizzato, per l'anno accademico 2020/2021, ad assumere a tempo indeterminato n. 97 unità complessive di personale tecnico - amministrativo, di cui n. 19 Direttori amministrativi EP/2, n. 2 Direttori di ragioneria EP/1, n. 3 Collaboratori, n. 37 Assistenti e n. 36 Coadiutori.

Articolo 2

1. Il Ministero dell'università e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2021, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.



Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a ROMA Addì 27 LUG. 2021

Gi. Mancini

M. P.

[Large stylized signature]

[Small signature]